



La responsabilità dell'istituto scolastico

Descrizione

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla **responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante**, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita **natura contrattuale**, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un **contratto** comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo, sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "**contatto sociale**" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto.

In ordine agli **oneri probatori**, il danneggiato deve dunque fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre spetta alla parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.

La Corte di Cassazione in una recente sentenza (dd. 19 gennaio 2024 n. 2114) ha rilevato che la "**comunanza della regola** (così ricostruita) tra l'ambito della responsabilità sanitaria e quello della responsabilità degli insegnanti e/o delle istituzioni scolastiche, mentre, da un lato, assicura una misura di conveniente coerenza nella ricostruzione dei principi propri dell'inadempimento delle obbligazioni, dall'altro non vale, in ogni caso, a cancellare il valore e la rilevanza delle significative implicazioni connesse alla **fondamentale diversità di natura** tra le diverse prestazioni concretamente dedotte in obbligazione".

Ed invero precisa che "*mentre da un lato viene in rilievo un **facere professionale** caratterizzato da un elevato contenuto tecnico (come quello proprio del medico), dall'altro si tratta di prestazioni di **facere** (come quelle degli insegnanti in relazione alla sorveglianza dell'alunno affidato alle loro cure) viceversa connotate da **modalità (o forme) di adempimento** che, seppur caratterizzate da una minore (se non evanescente) specificità tecnica, si segnalano per una maggiore "tipicità sociale", ossia per la relativa **individuabilità attraverso il ricorso alla descrizione di regole o modelli propri di senso comune**. Nel caso delle prestazioni di **facere** degli insegnanti in relazione alla sorveglianza degli alunni affidati alle proprie cure, tali regole o modelli di senso comune valgono ad assicurare, in termini di elementare agilità o immediatezza, la descrizione di **misure di vigilanza o di controllo dei comportamenti dei minori** che appaiono di per sé tali –*



di regola e ove normalmente osservate – a garantire la minimizzazione dei rischi connessi alla verifica di conseguenze dannose o, quantomeno, delle conseguenze dannose maggiormente o più agevolmente prevedibili.*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

01 Feb 2024